

# COVID 19 - DECRETO CURA ITALIA

## IL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI

## ART. 49 DECRETO LEGGE 18/2020 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA MCC

L'articolo 49 del DL Cura Italia contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo, in particolare **prevede**:

**Per la durata di 9 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano **le seguenti misure**:

- 1) la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- 2) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;**

## ART. 49 DECRETO LEGGE 18/2020 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA MCC

**3) per gli interventi di garanzia diretta**, la percentuale di copertura è pari all'**80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro**;

**4) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti** a fronte di operazioni **di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento **preveda l'erogazione** al medesimo soggetto beneficiario **di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento** dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

## ART. 49 DECRETO LEGGE 18/2020 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA MCC

**Le operazioni finanziarie devono essere finalizzate all'estinzione o la rinegoziazione dei finanziamenti ovvero al consolidamento degli affidamenti a breve termine in ogni loro forma tecnica.**

**Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90.**